

Azienda Sanitaria Locale.....

CENTRO DI MEDICINA dello SPORT

RICHIESTA di IDONEITA' alla PRATICA SPORTIVA

(per atleti tesserati presso Società Sportive affiliate al CONI, Federazione sportiva, Ente di P.S.)

La Società Sportiva _____

Presidente: Sig _____

Regolarmente affiliata al CONI – FEDERAZIONE / ENTE di P.S. _____

Indirizzo sociale per comunicazioni : c/o Sig _____

Via _____ n° _____ C.a.p. _____

Città _____ (_____) Tel.e/o Fax : _____

*N.B. : Riemplire **tutti** i campi in stampatello e leggibile*

Chiede per il proprio atleta :

dilettante

professionista

Sig. data di nascita / /

Idoneità alla pratica **agonistica** dello sport

Idoneità alla pratica **non agonistica**

SI DA' ATTO DI ESSERE STATI INFORMATI CHE

1. si accede alla struttura di Medicina dello Sport mediante appuntamento esclusivamente previa esibizione di tale **richiesta**, del **documento di riconoscimento** e della **tessera sanitaria**, il personale predisporrà l'iter successivo e l'eventuale pagamento.
2. i **minorenni** dovranno essere **obbligatoriamente accompagnati** dai genitori (con documento di riconoscimento) o altro tutore legale (munito di documento di riconoscimento e provvedimento giudiziario).
3. è doveroso portare tutta la **documentazione Sanitaria** di cui si è in possesso.
4. è opportuno munirsi di **abbigliamento sportivo** adeguato per l'effettuazione del test da sforzo;
5. verranno rispettate le norme contenute negli **art. 8-9-13-14 della L.R. 132/97** che si riportano sul retro

**Timbro e firma originale del
Presidente della Società Sportiva**

Medicina dello Sport

Data -----

LEGGE REGIONALE N. 132 / 97

“ MEDICINA DELLO SPORT E TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ”

ART. 8

DURANTE L'ESPLETAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ed in attesa dei relativi referti, il GIUDIZIO DI IDONEITÀ SI INTENDE SOSPESO.

TRASCORSO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA RICHIESTA DEL MEDICO VISITATORE SENZA L'ACQUISIZIONE DEI REFERTI RELATIVI ALLE INDAGINI DISPOSTE, L'ATLETA SARÀ RITENUTO NON IDONEO.

Ai soggetti riconosciuti non idonei alla pratica agonistica di un determinato sport viene rilasciato apposito certificato; il Medico Certificatore contestualmente dispone che, con raccomandata A.R., copia di quest'ultimo sia trasmessa tempestivamente ad un ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità appositamente delegato che curerà la trasmissione all'atleta interessato, ed inoltre alla Società ed alla Federazione di appartenenza.

Art. 9

Ai sensi della normativa vigente è costituita una Commissione Regionale di Appello presso l'Assessorato Regionale alla Sanità a cui GLI INTERESSATI POTRANNO RICORRERE, ENTRO IL TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI, dalla comunicazione del giudizio di inidoneità mediante ricorso motivato con allegato la relativa documentazione da presentare con raccomandata A.R.

Art. 13

Le Società e le Organizzazioni Sportive sono tenute , sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione all'attività sportiva dei propri iscritti agli accertamenti ed alle certificazioni previste dalla presente Legge, conservando ai propri atti i relativi certificati per il periodo di validità e verificandone le scadenze.

Le Società in parola, ai fini della pratica sportiva agonistica, non debbono accettare, in quanto privi di validità medico-legale a norma, i certificati rilasciati da Strutture e da Professionisti diversi da quelli specificati nella presente legge.

Art 14

La violazione degli obblighi e degli adempimenti previsti all'art.13 comporta, per il soggetto inadempiente, l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258,22 a Euro 2582,20, fatte salve le diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge e gli obblighi di denuncia all'Autorità Giudiziaria ove contemplato.

L'accertamento delle violazioni delle norme della presente legge viene effettuato dalla Azienda USL competente per territorio.